



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 06-04-2016
Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 23 del 06-04-2016

OGGETTO	AFFIDAMENTO INCARICO AD UN LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO LA SENTENZA N. 2289/2015 DEL 22. 9.2015 DEL TAR PALERMO. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO.
----------------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE
IN FUNZIONE DI CAPO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- il Sig. Scarlata Luigi ha presentato ricorso ex art. 31 C.P.A. al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo, contro il Comune di Villalba, notificato a mezzo PEC in data 15.05.2015 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 1876 di pari data, per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, inoltrata al Comune di Villalba in data 24 febbraio 2015 con la quale il ricorrente ha chiesto all'Amministrazione comunale di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare il manufatto, oramai acquisito al patrimonio del Comune, sito nella vecchia zona del cimitero comunale, realizzata in origine dalla sig.ra Lumia MariaNunzia;
- con atto deliberativo n. 108 del 08.09.2015, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso ex art. 31 C.P.A. promosso dal Sig. Scarlata Luigi e conferiva l'incarico per la difesa del Comune di Villalba nel procedimento giudiziario citato numero di registro generale 1827 del 2015 all'Avv. Nicastro Giuseppe del Foro di Palermo;
- il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo decideva sul ricorso con la sentenza n. 2289/2015 depositato in segreteria il 22.09.2015, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Villalba;

ATTESO che:

- il Sig. Scarlata Luigi ha presentato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 2289/2015 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo, notificato a mezzo PEC al legale di fiducia dell'Ente in data 21.12.2015 e da questi trasmesso al Comune di Villalba in pari data ed acquisito al protocollo generale al n. 5397/2015;
- il procedimento è stato iscritto al n. R.G. 1275/2015;

DATO ATTO che il Comune di Villalba non dispone di un ufficio legale interno, nè contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;

ATTESO CHE, pertanto, la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, n. 35 del 16.03.2016, esecutiva, al fine di resistere al ricorso in appello n. R.G. 1275/2015, promosso dal Sig. Scarlata Luigi con atto notificato in data 21.12.2015 per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 2289/2015 emessa dal Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia – Palermo, ha conferito incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Villalba al proprio legale di fiducia Avv. Diego Marcello Fecarotti del Foro di Palermo, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

RICHIAMATO l'autorevole e costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista *ex art.* 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina dall'appalto di servizi pubblici di cui all'allegato II B, categoria 21, del D.Lgs. n. 163/2006, sul presupposto che questo debba contenere un elemento di specialità ulteriore quanto a prestazione e a modalità organizzative;

RITENUTO OPPORTUNO che approvare apposito disciplinare al fine di regolare l'incarico di difesa e patrocinio giudiziario conferito;

VISTA la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7.7.2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/8/2010, n. 136", nella quale si conferma la non applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, alla difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale, distinguendosi dall'appalto di servizi legali di cui all'art. II B, categoria 21, del D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario provvedere all'impegno della relativa spesa di € 3.901,68 a titolo di compenso, comprensivo di C.P.A., IVA ed altri oneri accessori, a valere sul programma 1.11.1.103 - capitolo 570.1 "Onorari e spese di causa" del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario il cui termine di approvazione è stato differito al 30 aprile 2016, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2016;

ATTESO che l'art. 163, comma 5, del T.U.O.E.L. prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuative necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTI gli stanziamenti di spesa per l'esercizio 2016 del bilancio di previsione approvato per il periodo 2015/2017 dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 77 del 21 ottobre 2015;

ATTESO che l'impegno è relativo ad una spesa non frazionabile, urgente e necessaria per tutelare l'interesse del Comune;

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 2 del 2 febbraio 2016 è stato conferito al Segretario Comunale l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Amministrativa attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionalen. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/92 ;

Visto il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/91,le motivazioni di fatto e di dirittoesposte in premessa;
- 2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allegato alla presente;
- 3) di impegnare la somma di €3.901,68 sul programma 01.11.1.103 - capitolo 570.1 "Onorari e spese di causa" del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2016, quale onorario spettante all'Avv. Diego Marcello Fecarotti del Foro di Palermo, per costituzione in giudizio avverso il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 2289/2015 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo;
- 4) di provvedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, per gli adempimenti di cui agli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 come convertito con la L. 3 agosto 2009, n. 102 e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, che i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;
- 6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line per la durata di giorni 15.

Villalba, 06-04-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to DOTT.SSA CONCETTINA NICOSIA



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 3.901,68 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2015	2016	2017	Creditore
187	01.11.103	570	1	3.901,68	0,00	0,00	FECAROTTI DIEGO MARCELLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI